

IL TAGLIO SULLA RETRIBUZIONE DA COMMISURARE
ALLA DURATA DELL'ASTENSIONE DAL LAVORO

TRATTENUTE PROPORZIONATE ALLA DURATA DELLO SCIOPERO

Sentenza del Tar del Lazio 11386/2003 da CittadinoLex del 10 dicembre 2003

In caso di sciopero di breve durata la relativa trattenuta sulla retribuzione deve essere commisurata all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di alcune professoresse contro la scuola presso la quale prestavano servizio al tempo dello sciopero, nonché contro il Provveditorato agli studi di Roma ed il Ministero della Pubblica Istruzione, i quali avevano effettuato delle trattenute sullo stipendio commisurate all'intera giornata lavorativa. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto la legge stabilisce che la riduzione dello stipendio deve essere calcolata in base alla durata dell'astensione dal lavoro, potendo essere commisurata all'intera giornata lavorativa soltanto nei casi in cui lo sciopero avesse compromesso altre attività collegate; inoltre, tali casi dovevano essere individuati con apposito regolamento ministeriale in assenza del quale la trattenuta non può corrispondere al valore di un'intera giornata di lavoro.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEZIONE III BIS,
SENTENZA N. 11386/2003**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE III - Bis -

composta dai Signori Magistrati:

Saverio CORASANITI Presidente

Giulio AMADIO Consigliere

Giovanni PASCONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 7838 del 1987 proposto dalle prof.sse M. C., M. E., O. M. G., P. E., T. R. e V. M., rappresentate e difese dall'avv. Arturo Sforza, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Ettore Rolli n. 24;

C O N T R O

il Liceo Ginnasio Statale "Montale" di Roma, il Provveditorato agli Studi di Roma ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

PER L'ANNULLAMENTO

dei singoli provvedimenti con i quali sono state disposte le trattenute alle ricorrenti, ad iniziare dal mese di giugno del 1987, commisurate ad intere giornate lavorative, anziché alla effettiva durata degli scioperi brevi effettuati dalle stesse ricorrenti in occasione delle operazioni collegiali di scrutinio e per la scelta dei libri di testo;

della nota ministeriale prot. n. 75094 dell'8 giugno 1987, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha affermato che la mancata partecipazione degli insegnanti ai lavori collegiali debba comportare trattenute di stipendio per l'intera giornata lavorativa;

di ogni altro atto comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle ricorrenti a sostegno della loro difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2003 il Consigliere dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, gli avvocati risultanti dal verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti, all'epoca dei fatti, prestavano la loro attività di docenti presso il Liceo Ginnasio Statale " Montale " di Roma.

Sostengono di aver effettuato degli scioperi in occasione delle operazioni collegiali di scrutinio e per la scelta dei libri di testo, per il rinnovo del contratto collettivo 1985/87.

Con i provvedimenti impugnati è stata disposta, nei loro confronti, una ritenuta per lo sciopero dalle stesse effettuato.

In proposito le ricorrenti deducono che erroneamente l'Amministrazione ha proceduto alla ritenuta di un'intera giornata, anziché per la sola durata effettiva degli scioperi brevi.

Sostengono, quindi la violazione dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 [1] e dell'art. 171, IV comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In particolare, precisano che secondo quest'ultimo articolo, le ritenute per scioperi brevi e cioè per quelli di durata inferiore alla giornata lavorativa, debbono essere "limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro".

Aggiungono che il secondo comma del citato articolo contempla l'eccezione a tale principio nei soli casi di cosiddetta ultrattività nei quali "lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produce effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro" e che tale eccezione, perché sia operativa, necessita di apposito decreto ministeriale da emanarsi a seguito dell'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in merito alla individuazione concreta dei casi di "sciopero ultrattivo".

In via subordinata deducono che, ove l'Amministrazione avesse il potere di procedere al recupero per lo sciopero cosiddetto ultrattivo, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di motivazione in relazione ai casi in cui detta ipotesi si realizzi.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata chiedendone il rigetto per infondatezza.

Alla pubblica udienza odierna la causa, sentite le parti, è stata spedita a sentenza.

DIRITTO

L'art. 171 della L. 1 luglio 1980 n. 312 [2], stabilisce al primo comma che per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro" e aggiunge al secondo comma, "che la trattenuta raggugliata alla durata non può essere operata "qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produce effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro".

Il terzo e quarto comma dell'art. 171 rimandano ad un regolamento ministeriale la determinazione dei casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni deve essere effettuata rispettivamente sulla base del primo e secondo comma.

Il primo comma dell'art. 171 non ha una portata derogatoria, ma riafferma il principio generale, derivante dalla sinallagmaticità delle prestazioni lavoro-retribuzione, secondo cui la trattenuta va commisurata all'effettiva durata dell'astensione del lavoro (cfr. Corte Conti – Sec. contr. Stato 28 aprile 1988 n. 1942).

Ha invece carattere derogatorio il secondo comma dell'art. 171 che prevede la trattenuta commisurata all'intera giornata lavorativa, quando lo sciopero breve abbia avuto effetti che travalicano la durata dell'effettiva astensione dal lavoro.

In quest'ottica, i successivi terzo e quarto comma dell'art. 171 (norma, sia detto per incidens, formulata in termini tutt'altro che perspicui) sono posti nella giusta luce e rivelano una diversa portata: la trattenuta commisurata all'effettiva durata della astensione dal lavoro può anche disporsi in assenza del regolamento ministeriale, che ha solo una funzione dichiarativa; non può, invece, disporsi la trattenuta commisurata all'intera giornata lavorativa, quando non sia ancora intervenuto il regolamento ministeriale, che ha una funzione integrativa della fattispecie legislativa (argomenti a sostegno possono essere desunti anche dal procedimento aggravato previsto dal quarto comma, che richiede l'intervento oltre che del Consiglio di amministrazione, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

La necessità della preventiva determinazione delle ipotesi di ultrattività degli scioperi brevi con il regolamento ministeriale di cui al quarto comma dell'art. 171 è stata, del resto, già affermata dal Consiglio di Stato con decisione della VI Sez. n. 539 del 29 aprile 1989.

Vanno, quindi, annullati i provvedimenti per cui è controversia perché adottati in difetto del supporto normativo di natura regolamentare.

Conclusivamente il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

CONDANNA l'Amministrazione della Pubblica Istruzione al pagamento, a favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio che liquida in € 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 maggio 2003 in camera di consiglio, con l'intervento dei Magistrati indicati in epigrafe.

Saverio CORASANITI Presidente

Giulio AMADIO Consigliere, est.

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2003

NOTE:

[1] L'art. 88 D.P.R. n. 417 /1974 (" Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato") è il seguente:

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.

Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.

I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna elementare, secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.

Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.

[2] Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.